



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO CONCERNENTE MISURE DI SOLIDARIETA' VOLTE A GARANTIRE LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI GAS TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL GOVERNO DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, FATTO A BERLINO IL 19 MARZO 2024

Art. 13 (Allegato)

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Trattato doganale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, concluso a Berna il 29 marzo 1923, relativo all'unione di quest'ultimo con il Territorio doganale svizzero (Trattato di unione doganale), la Svizzera informa le Parti contraenti che il Liechtenstein ha autorizzato la Svizzera, come notificato il 21 febbraio 2024, a concludere il presente Accordo con effetto anche sul Liechtenstein. Pertanto, le disposizioni del presente Accordo si applicheranno anche al Liechtenstein nello stesso modo in cui si applicano alla Svizzera.

Versione in vigore dal 10 aprile 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente misure di solidarieta' volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024
Estremi	Legge 1 aprile 2026, n. 45
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-45-2026/allegato-art-13>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

